



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ENNA

IL PRESIDENTE

Visti il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e il decreto legge 30 aprile 2020, n. 27;

visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nelle date 8 marzo 2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020

visto, in particolare, l'art. 83 del D.L. n. 18/2020, come modificato, per effetto sia della legge di conversione, sia del successivo D.L.n. 28/2020, che nella attuale formulazione prevede quanto segue:

- dal 9 marzo 2020 all'11 maggio le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020 (Comma 1);

- dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (Comma2);

- Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone (Comma 6);

per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare, tra l'altro, le seguenti misure (art. 83, comma 7, del D.L. n. 18/2020):

lett. f): lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e lo svolgimento dell'udienza, in ogni caso, con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario;

lett. g): il rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020;

lett. h): lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematica di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

considerato che l'articolo 83, comma 21, del citato D.L. n. 18/2020 prevede che le disposizioni di tale articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie; **sentiti** l'autorità sanitaria regionale (nota di risposta prot. CTP n. 311 del 14.5.2020), il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Enna (nota di risposta prot. CTP n. 331 del 21.5.2020), nonché l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna (nota di risposta prot. CTP n. 321 del 18.5.2020) e la Direzione Provinciale di Enna dell'Agenzia delle Entrate (nota di risposta prot. CTP n. 323 del 19.5.2020);

viste le indicazioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 12 maggio 2020 relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze (deliberazione del 15/4/2020 coordinata con la deliberazione dell'11/5/2020);

viste le delibere del Consiglio di Presidenza n. 433 e 437/2020 recanti *“linee guida per il deposito da remoto dei provvedimenti giurisdizionali, da utilizzare durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-2019”*;

visti i propri decreti n. 12 del 6.3.2020 e n. 15 del 14.4.2020;

sentito il Direttore della Segreteria di questa Commissione;

sentiti i Presidenti ed i Vicepresidenti di sezione;

ritenuto di dovere disciplinare la ripresa dell'attività giurisdizionale presso la Commissione Tributaria Provinciale di Enna, con modalità che consentano, da un lato, di contenere per quanto possibile gli effetti negativi dell'emergenza sulla tutela giurisdizionale dei diritti del contribuente e dell'Amministrazione finanziaria, e dall'altro di evitare che i giudici tributari, il personale amministrativo ed i rappresentanti delle parti siano esposti al rischio di ogni possibile contagio, in attesa di eventuali nuove disposizioni normative;

considerato che la trattazione in pubblica udienza, alla presenza dei rappresentanti delle parti, non appare allo stato idonea ad assicurare quel livello di tutela dal rischio epidemiologico, obiettivo di tutte le disposizioni sopra richiamate, atteso che, pur in presenza delle già adottate disposizioni di carattere logistico, sia per le aule di udienza sia per i locali e/o aree destinate all'attesa permangono condizioni che di fatto tendono a vanificare i risultati di cui sopra;

rilevato che la previsione dello svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto non risulta allo stato possibile, sia per il mancato perfezionamento della procedura di individuazione da parte del M.E.F. sulla piattaforma da utilizzare, sia perché la previsione di legge della obbligatoria presenza dei giudici in ufficio (introdotta con D.L. 28/20) contrasta con la finalità di evitare i rischi

di contagio, tenuto conto anche della circostanza che tutti i componenti della Commissione non risiedono ad Enna e sarebbero costretti ad affrontare lunghi spostamenti, con tutti i rischi connessi; **ritenuto** che al processo tributario, essenzialmente documentale, appare applicabile la modalità prevista della *"trattazione scritta"* (art. 83, comma 7, lettera h), del D.L. n. 18/2020 e s.m.i.), in forza di quanto disposto dall'art. 83, comma 21, del D.L. citato; che tale modalità di celebrazione dell'udienza, introdotta con legge dello Stato, costituisce una forma emergenziale di trattazione, che si pone in deroga di quanto previsto a livello di eccezione dall'art. 33 D.Lgs.n. 546/92 (*"La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza"*);

ritenuto di dover provvedere in merito, adottando le linee guida per la fissazione e trattazione delle udienze ex art. 83, comma 7, lett. d), del D.L. n. 18/2020 e s.m.i.

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83, comma 7, lett. d), del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., sono approvate le seguenti:

“Linee guida per la fissazione e trattazione delle udienze presso la Commissione Tributaria Provinciale di Enna per il periodo 12 maggio – 31 luglio 2020”.

1. Nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020 (salvo ulteriori proroghe) tutte le cause pendenti presso la Commissione Tributaria Provinciale di Enna saranno trattate esclusivamente in camera di consiglio con le modalità previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e s.m.i., mediante lo scambio e il deposito in via telematica di note scritte - redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato - contenenti le sole istanze e conclusioni, da depositarsi entro il termine di 5 giorni liberi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992.

2. E' possibile adottare questa modalità di trattazione per le udienze *“che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti”*. La valutazione sul fatto che l'udienza richieda o meno la presenza di soggetti diversi dai difensori va fatta in concreto ed è rimessa al Presidente della Sezione.

Nel processo tributario, pertanto, si fa riferimento alle controversie da trattare:

- a) in camera di consiglio ex art. 33, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in assenza di istanza di almeno una delle parti di discussione in pubblica udienza;

- b) in pubblica udienza a seguito di apposita istanza depositata in segreteria e notificata alle altre parti costituite.

L'udienza mediante scambio di note scritte potrà altresì essere disposta dal Presidente della Sezione, anche per la trattazione di procedimenti cautelari in camera di consiglio ex art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 o dei giudizi di ottemperanza ex art. 70 del citato decreto in presenza di apposita istanza di una delle parti che alleggi il grave pregiudizio per la ritardata trattazione. Nel caso in cui il Presidente della Sezione ritenga più opportuna la trattazione da remoto (appena sarà disponibile) o quella di presenza, si disporrà il rinvio a data da destinarsi successiva al 31 luglio.

3) La segreteria, nel rispetto dei termini di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, darà avviso alle parti della modalità di trattazione del procedimento e provvederà all'inserimento dello stesso nel fascicolo processuale con l'annotazione "trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 del d.l. n. 18/2020".

4) Le parti possono depositare esclusivamente note di replica a quelle depositate precedentemente entro due giorni liberi prima della data della camera di consiglio. In alternativa, qualora anche una sola delle parti non intenda rinunciare alla discussione orale, dovrà depositare apposita istanza entro il termine di 5 giorni liberi prima della data della camera di consiglio; in tal caso la trattazione verrà rinviata a data da destinarsi successiva al 31 luglio.

5) Del deposito delle note e documenti si dà atto nella sentenza redatta e sottoscritta dal relatore e dal Presidente del Collegio, anche con firma digitale secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con delibere nn.433 e 437 del 2020.

6) Qualora il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, le parti o i loro procuratori sono invitati a depositare, in allegato alle note scritte, copie informatiche dei rispettivi atti, nei formati ammessi dalla normativa sul PTT e, se possibile, anche copia digitalizzata dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea. La segreteria provvederà a verificare che tali copie corrispondano a quelle a suo tempo depositate.

7) I difensori sono avvisati che, previa verifica della rituale comunicazione dell'avviso di trattazione scritta della causa da parte della segreteria, fuori udienza sarà adottato il provvedimento con il quale il Collegio emette sentenza o ordinanza, esiti che la segreteria comunicherà alle parti o ai loro difensori. La causa sarà comunque posta in decisione anche se tutte le parti o alcune delle stesse ometteranno di depositare le note autorizzate.

8) In applicazione del sopra ricordato comma 7, lettera h), del decreto legge numero 18/2020 il Presidente del Collegio concorderà con gli altri componenti lo svolgimento della camera di consiglio mediante collegamenti da remoto con sistemi audio-video ovvero soltanto con sistemi audio, senza la partecipazione del segretario della Sezione in quanto, fuori udienza, non è necessaria la relativa

verbalizzazione che si limiterà all'annotazione nel "processo verbale" in uso della composizione del Collegio e la data di svolgimento della camera di consiglio.

9) Il provvedimento del giudice è "lavorato" dalla segreteria della Sezione, a seconda dei casi, come ordinanza oppure come sentenza emesse fuori udienza.

10) Salva la eventualità di modifiche del presente decreto dovuta a sopravvenienze normative, per il periodo successivo al 31 luglio 2020 si disporrà con altro decreto, nell'auspicio che, nel frattempo, si concretizzi la possibilità di svolgere le udienze mediante collegamenti da remoto, secondo quanto previsto dall'articolo 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge n. 18/2020.

11) I Presidenti delle Sezioni I e II di questa Commissione avranno cura di predisporre nel più breve tempo possibile, e in ogni caso nel rispetto dei termini di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, i calendari delle camere di consiglio conseguenti alle indicazioni fornite con le presenti linee guida.

12) Il Direttore dell'Ufficio di Segreteria di questa Commissione, attenendosi in ogni caso alle direttive del Ministero delle economia e delle finanze relativamente all'attività del personale amministrativo e ai fattori logistici della sede, continuerà a predisporre, sentendo previamente il sottoscritto, gli opportuni provvedimenti in merito adottando le necessarie cautele a salvaguardia del personale amministrativo, i giudici e i terzi per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La Segreteria della Commissione provvederà a comunicare il presente decreto a tutti i PS, VPS e giudici, nonché ai segretari di Sezione di questa Commissione.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla CTR per la Sicilia, al Direttore Provinciale della Agenzia delle Entrate, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Enna.

Maurizio Graffeo



GRAFFEO
MAURIZIO
CORTE DEI CONTI
21.05.2020
11:20:38 UTC